



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

**Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa ex art. 281
decies c.p.c. da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nata in [REDACTED] (USA)
il [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Aprigliano, giusta procura in
atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, via Fabio Filzi n.
41;

Ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

Convenuto

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

Interventore ex lege

Oggetto: domanda di cittadinanza

Conclusioni: la parte ha concluso come in atti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La ricorrente chiede che venga dichiarato il suo *status* di cittadina italiana in
virtù della discendenza da [REDACTED], cittadina italiana nata l' [REDACTED] a
[REDACTED] ([REDACTED]), successivamente emigrata negli Stati Uniti d'America.

Il Ministero ritualmente convenuto, come da notifiche in atti, non si è costituito.



La causa è stata istituita in via documentale e discussa all'udienza del 25 febbraio 2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.

La domanda è fondata e va accolta.

La linea di discendenza che conduce dall'ava italiana all'odierna ricorrente è compiutamente documentata, nonostante la mancata allegazione dei certificati di matrimonio.

Ed invero, la parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio allegando, rispettivamente, l'atto di nascita di [REDACTED], unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino all'odierna ricorrente, grazie ai quali è stato possibile ricostruire la linea di discendenza mediante l'indicazione dei nomi dei genitori presenti in ogni certificato di nascita dei discendenti.

Nonostante la parte ricorrente non abbia allegato alcun documento relativamente alla mancata naturalizzazione di [REDACTED], la parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadina italiana.

Dall'esame dei documenti prodotti è possibile ritenere che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile (ed invero: [REDACTED], ascendente dell'odierna ricorrente, non avrebbe potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai suoi figli per effetto della perdita involontaria della stessa a seguito del matrimonio con cittadino statunitense per nascita, avvenuto presumibilmente prima dell'entrata in vigore della Costituzione, e ciò in ragione della data di nascita della figlia, avvenuta nel 1932, pur in assenza di una sua espressa manifestazione di volontà in tal senso);

la trasmissione *jure sanguinis* era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.

Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita

*anche il figlio di madre italiana". Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo *status civitatis*, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, "nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna".*

Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con "salvezza" delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che *"per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale"* (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: *"lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) [...] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di*

regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.

Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l’avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.

Ed invero, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana.

Né a conclusioni diverse potrebbe giungersi ove il mancato deposito dei certificati di matrimonio sia dipeso dalla mancata celebrazione del matrimonio: alla ricorrente dovrebbe essere riconosciuta comunque la cittadinanza italiana poiché l’ascendente, al momento della nascita della figlia, non essendo sposata con cittadino straniero, non avrebbe perso – sulla scorta della legge vigente *ratione temporis* e sopra citata - la capacità di trasmettere la cittadinanza (e l’avrebbe, dunque, trasmessa ai discendenti).

Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell’amministrazione convenuta.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

- dichiara la contumacia del Ministero dell’Interno;
- **dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;**
- ordina al Ministero dell’Interno, e per esso all’ ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;



- compensa le spese di lite.

Così deciso in Campobasso, 5 marzo 2025

Il Giudice

Dott.ssa Claudia Carissimi

